



Tribunale Ordinario di Lecce

Sezione LAVORO

N.R.G. 7810/2022

Il Giudice dott.ssa Gabriella Puzzovio all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 11/02/2026 – ha pronunciato, previo scambio delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente

SENTENZA

nella causa proposta da

ANTONIO MATTIA MAGGIO, rappresentato e difeso dall'Avv.to SOGGIA MARIO
ricorrente

contro

COMUNE DI LECCE rappresentato e difeso dall'Avv.to NOVEMBRE EUGENIA e
DE GIORGI ANNA;

resistente

OGGETTO: retribuzione

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art 414 cpc, depositato 15/07/2022 e regolarmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato, ANTONIO MATTIA MAGGIO ha convenuto COMUNE DI LECCE davanti al Giudice del Lavoro di Lecce, per ivi sentire accogliere le conclusioni di cui al libello introduttivo.

Si costituiva l'ente convenuto contestando gli avversi assunti ed offrendo una parziale differente rappresentazione, in fatto, della vicenda così come diffusamente in memoria cui, per brevità, si rimanda.



Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'udienza del 11.02.2026 sostituita dallo scambio di note ex art 127 ter cpc , la causa veniva decisa come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.

In via del tutto preliminare occorre dare atto della cessazione della materia del contendere.

La parte convenuta, invero, con le note depositate telematicamente ha allegato di aver liquidato quanto dovuto al ricorrente per le attività rese e quest'ultimo, sempre con le note ex art 127 ter, ha riconosciuto l'intervenuto pagamento della sorte capitale "pur con la riduzione operata dal Comune di LECCE", chiedendo quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.

Ciò posto, rilevato che :

- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia; sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009);

- nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito; - anche i procuratori delle parti hanno preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. note d'udienza);

- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporre la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez. 6 - L, Ord. n. 3148 del 17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso



che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
-l'importo dovuto al ricorrente è stato corrisposto con la mensilità di Marzo 2023 e quindi nelle more dell'instaurazione del presente giudizio,
ritiene il Tribunale che le spese di lite, liquidate secondo i parametri alla luce del valore del petitum accertato, debbano esser poste a carico del Comune convenuto

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede:

- a)- dichiara cessata la materia del contendere;
- b)- condanna l'ente convenuto alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 258,00 oltre accessori come per legge, per compensi professionali, in favore del procuratore antistatario del ricorrente

Lecce 12/02/2026

Il Giudice

Gabriella Puzzovio

